



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PER LA DEPURAZIONE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 143  
DI DATA 12 Dicembre 2019**

**OGGETTO:**

Integrazione della determinazione n. 140 di data 10 dicembre 2019 di modifica della determinazione n.133 di data 03 dicembre 2019.

Con propria determinazione n. 133 di data 03 dicembre 2019, il Dirigente del Servizio Gestione Impianti ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Baselga di Pinè - Opere Elettriche per un importo complessivo di Euro 115.495,48.

Con determinazione n. 140 di data 10 dicembre 2019 si è provveduto a modificare la sopra citata determinazione in quanto carente di indicazione specifica riguardo il divieto al subappalto.

In riferimento alle modalità di esclusione al ricorso al subappalto si precisava quanto segue:

*“Vista la sentenza della Corte di Giustizia – Quinta sezione – del 26 settembre 2019 (Causa C-63/18) che ha disposto che “la direttiva 2014/24 dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”;*

*Vista a tal proposito la circolare del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e UMST Grandi Opere e ricostruzione, prot. PAT/RFD319-31/10/2019- 0675903 dd. 31/10/2019 che consente, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il subappalto, dandone conto, con adeguata motivazione nel provvedimento a contrarre, in relazione alla specificità del settore economico interessato dall'appalto o alla natura dei lavori o della prestazione da sub affidare.*

*Per tale motivazione, si procede alla modifica della determinazione citata in oggetto, dando atto che, per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Baselga di Pinè, si ritiene vietare il ricorso al subappalto, in quanto è prevista un'unica lavorazione super specialistica (cat.OS30 – Opere elettriche)”.*

Con il presente provvedimento, considerata carente la giustificazione enunciata nei paragrafi sopra riportati, si provvede ad integrare la stessa come di seguito indicato:

*“I lavori oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione, ed al fine di evitare che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale, si vieta il ricorso al subappalto”;*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 39 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, come introdotto dall'articolo 57, comma 5, della legge provinciale 28 marzo 2009, n.2, con cui è stata istituita l'Agenzia per la depurazione (ADEP);

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. n. 9-84/Leg dell'11 maggio 2012;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 che detta norme in merito alla disciplina delle procedure di appalto lavori, servizi e forniture;

Visto il D.lgs 50/2016;

Vista le deliberazione della Giunta Provinciale n. 1858 del 30.07.2009 da ultimo modificata con deliberazione n. 2440 del 29 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", così come modificato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008";

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in particolare l'art.56, allegato 4/2;

Visto in particolare il punto 5.4.9, lettera e) dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011;

Vista la determinazione del Dirigente Generale dell'ADEP n.18 di data 20 novembre 2019, con cui è stato attivato il FPV 2019 anche per il finanziamento dei lavori sopra citati per Euro 114.458,48 iva compresa;

Visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 87 del 01/02/2019;

Vista la deliberazione n. 5 del 20 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 ed il piano triennale di attività, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n.88 del 01/02/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADEP n.5, di data 30 ottobre 2019 di modifica del piano triennale di attività dell'ADEP 2019-2021;

Vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione n. 18 del 21 dicembre 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019-2021 dell'Agenzia per la Depurazione, da ultimo modificata con la determinazione n. 19 di data 11 dicembre 2019;

Visti gli atti, i documenti e le motivazioni citati in premessa;

#### d e t e r m i n a

- 1) di modificare ed integrare il contenuto della determinazione n. 140 di data 10 dicembre 2019, dando atto che, per le motivazioni sopra citate, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si ritiene di vietare il subappalto in quanto i lavori oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione, ed al fine di evitare che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale;
- 2) di mantenere fermo quanto previsto nelle determinazioni n. 133 di data 03 dicembre 2019 e n. 140 di data 10 dicembre 2019 e non modificato con il presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23) fino alla data di pubblicazione del bando di gara;
- 4) di dare atto, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla sua adozione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DM

IL DIRIGENTE  
f.to ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI

**CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

**AGENZIA PER LA DEPURAZIONE**

Registrato ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n° 7

Trento, 12.12.2019

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
f.to FABIO BERLANDA

